



Segreteria Generale
UIL PA – Penitenziari
Tel. 06 – 71544603 /Fax 06- 233243514

Proposta di Disegno di Legge
- Riallineamento al corrispondente Ruolo Direttivo della P.S.
dei Funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria -

Redatto da :

Segreteria Generale UIL PA Penitenziari
COFUPP (Comitato Funzionari Polizia Penitenziaria)

RELAZIONE TECNICA

Il personale appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di Polizia Penitenziaria è oggetto di una singolare sperequazione giuridico – economica, rispetto agli omologhi colleghi appartenenti alla Polizia di Stato e al Corpo Forestale dello Stato.

Infatti, a seguito della l. 28.7.1999, n. 266, è stato varato il d.lgs. 21.5.2000, n. 146, che ha istituito, tra l'altro, i ruoli direttivi e dirigenziali del Corpo di Polizia Penitenziaria, con carriera analoga a quella del personale di pari qualifica del corrispondente ruolo della Polizia di Stato, in aderenza alle disposizioni allora vigenti, contenute nella legge 1.4.1981, n. 121.

Contestualmente, però, la predetta l. 121/1981, per effetto della l. delega 31.3.2000, n. 78, ha subito delle modifiche di portata generale contenute nel d.lgs. 334/2000, successivo al d.lgs. 146/2000.

In sintesi, tra le tante innovazioni introdotte dal d.lgs. 334/2000, non può sfuggire quella relativa alle nuove carriere dei funzionari della Polizia di Stato, espletanti servizio di polizia, oggettivamente più vantaggiose sotto il profilo economico e della progressione in ruolo, rispetto a quelle precedenti.

La mancata successiva estensione delle disposizioni del d.lgs. 334/2000 ai funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria determina un evidente squilibrio nel trattamento giuridico – economico tra le due categorie di funzionari. Per l'effetto si rende necessario l'adeguamento della normativa attualmente vigente per i funzionari della Polizia Penitenziaria a quella della Polizia di Stato e del Corpo Forestale dello Stato, principio di massima già contenuto nella l. 266/1999 e nel d.lgs. 146/2000, emanati, però, prima della riforma delle carriere direttive e dirigenziali della Polizia di Stato.

Pertanto, ferma restando la necessità di pervenire ad una riforma strutturale del d.lgs. 146/2000, intesa ad armonizzarlo al d.lgs. 334/2000, con l'allegato articolato normativo, si pone fine, quanto meno, alla predetta sperequazione.

In linea con le diverse proposte di legge e rilevato che le funzioni dei ruoli direttivi del Corpo sono uguali, si prevede la soppressione del ruolo speciale e la loro collocazione nel ruolo ordinario fermo restando che i posti riservati alla dirigenza del Corpo di Polizia Penitenziaria di cui alla tabella D del decreto legislativo del 21 maggio 2000 n. 146, salvo diversa successiva previsione normativa, sono riservati ai funzionari proveniente dal ruolo direttivo ordinario.

Tale articolato non necessiterebbe di oneri aggiuntivi di spesa per la finanza pubblica, in quanto una parte dell'onere derivante dall'omogeneizzazione normativa richiesta è già finanziabile ex l. 266/1999 e d.lgs. 146/2000 (piante organiche legate alle qualifiche di commissario capo e coordinatore); la parte residua è finanziabile mediante la modifica della tabella A), dell'art. 1, co. 3, d.lgs. 443/1992, e successive variazioni, con la riduzione della dotazione organica totale relativa al ruolo degli ispettori o a quello direttivo non ancora coperto attraverso i concorsi.

ART. 1

(Soppressione del Ruolo Direttivo Speciale)

Il Ruolo Direttivo Speciale di cui agli artt. 20,21, 22,23,24, 25 e 26 del Decreto Legislativo del 21 maggio 2000 n. 146 è soppresso.

ART. 2

(Riallineamento al corrispondente Ruolo Direttivo della Polizia di Stato dei Funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria)

1. Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento dei ruoli del personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle forze di polizia ad ordinamento militare e delle forze armate, il personale dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di Polizia Penitenziaria, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato, anche in sovrannumero riassorbibile, nel ruolo direttivo ordinario, nelle sottoelencate qualifiche:
 - a. nella qualifica di commissario capo penitenziario : i commissari e i vice commissari penitenziari;
2. gli inquadramenti di cui al comma 1, sono effettuati secondo l'ordine di ruolo e delle qualifiche di provenienza. Il personale proveniente dal ruolo ordinario precede in graduatoria quello del ruolo speciale. I posti riservati alla dirigenza del Corpo di Polizia Penitenziaria di cui alla tabella D del decreto legislativo del 21 maggio 2000 n. 146, salvo diversa successiva previsione normativa, sono riservati ai funzionari proveniente dal ruolo direttivo ordinario.
3. Al personale di cui al comma 1, ai fini della promozione alla qualifica superiore, a ruolo aperto, anche in sovrannumero riassorbibile, l'anzianità minima prescritta è ridotta di un terzo.
4. L'anzianità posseduta nel ruolo di appartenenza è utile per la maturazione dell'anzianità minima ai fini della promozione alla qualifica di commissario coordinatore.
5. ai fini dell'applicazione del presente articolo, sono fatte salve le procedure di scrutinio e gli effetti delle stesse, finalizzate alla promozione alla qualifica superiore del personale dei ruoli direttivi della polizia penitenziaria, in corso alla data di entrata vigore del presente decreto.
6. sono soppresse tutte le disposizioni in contrasto con il presente articolo.
7. la qualifica di commissario coordinatore è sostituita con quella di vice questore aggiunto penitenziario;

8. l'onere di spesa derivante dall'applicazione del presente articolo è compensato, in parte, dalla copertura prevista dalla l. 266/1999 e dal d.lgs. 146/2000 e per la rimanente parte _____;¹

ART. 3

(Delega al Governo)

Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al per la riorganizzazione del Corpo di Polizia Penitenziaria con contestuale previsione delle funzioni direttive e istituzione del ruolo dei dirigenti con previsione delle tabelle organiche suddivise per ruolo oltre all'armonizzazione delle norme contenute nelle disposizioni di legge afferenti il predetto Corpo, con esplicita indicazione delle norme legislative abrogate.

¹ Ove mai non si riescano a trovare fondi alternativi nella parte delle risorse del pacchetto sicurezza, affidate al Ministero della Giustizia, si potrebbe compensare l'onere con la modifica della tabella A) prevista dall'art. 1, co. 3, d.lgs. 443/1992, e succ. mod o., con la riduzione della dotazione organica totale nel ruolo degli ispettori o la riduzione della tabella d ed E del decreto legislativo n. 146 del 21 maggio 2000., con la riduzione della dotazione organica totale nel ruolo degli ispettori.